

AZIONE COMUNE 2007/809/PESC DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2007

che modifica l'azione comune 2007/108/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/108/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan ⁽¹⁾.
- (2) Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/238/PESC ⁽²⁾, che nomina il signor Torben Brylle rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan dal 1° maggio 2007 al 29 febbraio 2008.
- (3) Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/677/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana ⁽³⁾ (EUFOR Tchad/RCA), che definisce parimenti il ruolo dell'RSUE per il Sudan in relazione all'operazione militare dell'UE.
- (4) Il mandato dell'RSUE per il Sudan dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2007/108/PESC è modificata come segue.

- 1) All'articolo 2 il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Il mandato dell'RSUE si basa inoltre sugli obiettivi politici dell'Unione europea in relazione all'azione comune 2007/677/PESC del Consiglio (*) relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA).

(*) GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.»

⁽¹⁾ GU L 46 del 16.2.2007, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

- 2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Mandato

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) mettersi in collegamento con l'UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l'ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione europea;
 - b) rappresentare l'Unione europea nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione mista e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;
 - c) rappresentare l'Unione europea, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il Darfur;
 - d) seguire l'evoluzione dell'attuazione dell'accordo di pace per il Sudan orientale;
 - e) assicurare la coerenza tra il contributo dell'Unione europea alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell'Unione europea con il Sudan;
 - f) per quanto riguarda i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne, e la lotta contro l'impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l'UA e le Nazioni Unite, in particolare con l'Ufficio dell'alto commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e l'Ufficio del procuratore della corte penale internazionale;
 - g) mettersi in collegamento con la presidenza, il segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE per l'operazione EUFOR Tchad/RCA al fine di assicurare un rigoroso coordinamento delle rispettive attività in relazione all'attuazione dell'azione comune 2007/677/PESC; è altresì assicurato uno stretto coordinamento con le delegazioni locali della Commissione;

- h) con riguardo all'attuazione dell'azione comune 2007/677/PESC, assistere l'SG/AR nei suoi contatti con le Nazioni Unite, le autorità del Ciad, le autorità della Repubblica centrafricana e dei paesi limitrofi nonché con ogni altro pertinente attore;
- i) senza pregiudizio della catena militare di comando, offrire un orientamento politico al comandante della forza dell'UE per l'operazione EUFOR Tchad/RCA, in particolare in merito a questioni aventi una dimensione politica regionale;
- j) in relazione ai suoi compiti connessi all'operazione EUFOR Tchad/RCA, consultare il comandante della forza dell'UE in merito a questioni politiche aventi una dimensione di sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE, tra l'altro:

- a) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea;
- b) assicura il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'Unione europea all'AMIS;
- c) assicura uno stretto coordinamento e una coerenza rigorosa delle attività dell'Unione in relazione all'operazione EUFOR Tchad/RCA.
- d) appoggia il processo politico e le attività connesse con l'attuazione dell'accordo globale di pace, dell'accordo di pace per il Darfur e dell'accordo di pace per il Sudan orientale; e

- e) vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006) e 1769 (2007).»

3) L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur, sull'assistenza dell'Unione europea all'AMIS e sulla situazione del Sudan in generale, come pure sulla situazione nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana in relazione all'EUFOR Tchad/RCA.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
A. COSTA